

- 3) Il terzo motivo concerne la violazione dell'articolo 296, secondo comma, TFUE, a causa dell'insufficiente motivazione della decisione impugnata.

La ricorrente addebita alla Commissione il fatto che, nel contesto della decisione impugnata, le autorità polacche non sono state strettamente coinvolte nel processo decisionale, dal momento che la Commissione ha presentato la sua posizione di principio solo dopo le consultazioni bilaterali. La Commissione non ha fornito prove e non ha motivato gli accertamenti di fatto e di diritto posti alla base della rettifica finanziaria applicata.

(¹) GU L 123 del 4.5.2013, pag. 11.

Ricorso proposto il 16 luglio 2013 — Boehringer Ingelheim International/UAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX)

(Causa T-368/13)

(2013/C 260/85)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2013, procedimento R 571/2012-5 nella parte in cui ha consentito la registrazione del marchio ANGIPAX in relazione a prodotti farmaceutici e veterinari e preparazioni per la salute e la cura medica; fungicidi; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti; garze chirurgiche e materiali per medicazioni, materiali per otturazioni dentarie, preparazioni per la distruzione degli animali nocivi; alimenti per bambini (neonati); e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, o — qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto — condannare il convenuto e l'interveniente a sopportare in solido le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANGIPAX» per prodotti della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8 952 401

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ANTISTAX» — Registrazione di marchio comunitario n. 2 498 343 per prodotti delle classi 3, 5, 28 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto in toto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein/BCE

(Causa T-376/13)

(2013/C 260/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig Holstein (Kiel, Germania) (rappresentante: O. Hoepner, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della convenuta del 16 aprile 2013, nella versione della decisione del 22 maggio 2013 (LS/MD/13/313), nella misura in cui essa respinge la richiesta di accesso agli allegati A e B dell'«Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein»;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'illegittimità del fondamento della decisione.

La ricorrente contesta alla BCE di avere ampliato sotto il profilo sostanziale, con la sua decisione BCE/2011/6 (¹), il novero dei motivi di rifiuto menzionati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione BCE/2004/3 (²), senza che tale potere le fosse stato attribuito con atto idoneo.